


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 600 di data 16 marzo 2001, con la quale l'A.P.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo collettivo provinciale per il personale ricercatore dell'Istituto Trentino di Cultura e dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige e altre norme relative al personale dell'Istituto Trentino di Cultura, il giorno 20 marzo 2001, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

sig. Ferruccio Demadonna

- Presidente




dott. Franco Zeni

- Componente




dott. Silvio Fedrigotti


- Componente




Per la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:



per la C.G.I.L. - Funzione pubblica



per la C.I.S.L. FPS



per la U.I.L. - Enti locali

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo collettivo provinciale per il personale ricercatore dell'Istituto Trentino di Cultura e dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige e altre norme relative al personale dell'Istituto Trentino di Cultura.

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE PER IL PERSONALE RICERCATORE DELL'ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA E DELL'ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE A/A E ALTRE NORME RELATIVE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA

Premessa

Per il personale della ricerca il presente contratto è relativo al periodo 1994-1997 per cui determina il recepimento dell'accordo stipulato a livello nazionale per il personale degli Enti di Ricerca. L'accordo prevede, inoltre, le norme necessarie a transitare il personale dei livelli dell'Istituto trentino di cultura nel contratto unico provinciale del personale degli Enti Locali.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente accordo si applica al personale di cui all'art. 5 del D.P.G.P. 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg..
2. Il presente contratto biennale, salvo diverse disposizioni, concerne la parte giuridica per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 e per la parte economica si riferisce al periodo 1° luglio 1997 - 31 dicembre 1997.

Art. 2


Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti, ivi compreso l'assegno ad personam, dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresi gli acconti riconosciuti in applicazione dei precedenti accordi, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal presente accordo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1996-97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento si considera solo quanto in godimento alla data di cessazione dal servizio.
3. La retribuzione accessoria è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.

Art. 3

Attribuzione del nuovo trattamento economico

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 ai ricercatori è attribuito il trattamento economico previsto dall'allegata tabella A, con riassorbimento e conglobamento: dell'E.D.R., dell'assegno aggiuntivo, delle classi di stipendio, degli aumenti biennali, degli acconti corrisposti, nonché di tutti gli altri istituti economici previsti dal CCNL della ricerca.





Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'M' on the left, a '1' in the center, and several other illegible signatures on the right.

2. Per i ricercatori in servizio al 31 dicembre 1996 l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà, con decorrenza giuridica dall'1.1.1997 ed economica dall'1.7.1997, sulla base delle classi e aumenti biennali riconosciuti al 31 dicembre 1996, secondo quanto indicato nella tabella B. La differenza tra l'anzianità riconosciuta, in base alle classi o aumenti biennali, al 31 dicembre 1996, nonché quella maturata nella classe o aumenti biennali in godimento alla stessa data, e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella A, è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.
3. Gli eventuali aumenti pagati secondo le progressioni economiche del pregresso regolamento successivamente al 30 giugno 1997, al netto dei ratei di cui all'articolo 4, saranno riassorbiti con l'incremento derivante dal passaggio alle posizioni stipendiali successive.
4. La differenza tra la retribuzione in godimento al 30 giugno 1997 (comprensiva degli acconti corrisposti sino a tale data) e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam (comprendente anche i ratei), che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.
5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla tabella A.
6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella A, sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.
7. L'Amministrazione definirà, previa informazione alle OO.SS., seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 5 e individuerà gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate.
8. Le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori che nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale.
9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo.
11. Fino all'anno 2000, i ricercatori acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla medesima posizione.
12. In caso di passaggio dal livello R1 al livello R2 viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio nel livello R1, ridotta di un terzo.
13. Come già previsto dall'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 568/87 e confermato dall'art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 171/91, in caso di passaggio dal livello R2 al livello R3 viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza, ridotta di un terzo, aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal livello R1 al livello R2.
14. La differenza tra l'anzianità riconosciuta ai sensi dei commi 12 e 13 e l'anzianità immediatamente inferiore della fascia stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella A è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.
15. Nei casi previsti dai commi 12 e 13 viene conservato l'assegno ad personam, che verrà riassorbito, nel passaggio di fascia stipendiale successivo, nel nuovo livello.

MR

2





Art. 4
Ratei

1. Al personale in servizio al 31 dicembre 1996 è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dall'art. 17, commi, 6, 7 e 8 e dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 171/91.
2. Il rateo di cui al comma 1 è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1996, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli aumenti previsti dal D.P.R. n. 171/91.
3. Il pagamento dei ratei avverrà comunque alla maturazione completa dei periodi previsti dal D.P.R. n. 171/91 dei rispettivi aumenti retributivi.
4. I ratei previsti dal presente articolo saranno erogati sotto forma di assegno ad personam.

Art. 5
Trattamento accessorio

1. Il trattamento accessorio dei ricercatori è così composto:
 - a) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti;
 - b) indennità di funzionamento e coordinamento;
 - c) fondo per la produttività;
 - d) per i livelli R1 e R2: speciale indennità annua lorda fissa e continuativa di Lire 2.350.000.=.

Art. 6
Previdenza integrativa

1. Le parti concordano sulla necessità di consentire ai dipendenti interessati dal presente accordo, ove non sia già previsto dalle disposizioni vigenti, l'adesione al Fondo di previdenza integrativa, istituito in sede locale, secondo le modalità e i criteri previsti per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

Art. 7
Collegio arbitrale

1. Ai fini del procedimento disciplinare l'Amministrazione si avvale del Collegio arbitrale di disciplina istituito dalla Provincia autonoma di Trento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA

Art. 8
Nuovi posti in pianta organica

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, risulti inquadrato nel profilo professionale di operaio specializzato, livello B, in possesso di una anzianità di non meno di cinque anni di effettivo servizio determinato come nell'articolo 56 del Regolamento del Personale, è collocato nel livello superiore di operaio ad alta specializzazione, previo accertamento delle relative competenze professionali.

Art. 9

Orario di lavoro

1. L'allegato 3 al Regolamento del Personale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 1997 viene modificato nei seguenti commi:
 - a) alla lettera d), secondo capoverso, da "...solo se effettuate presso strutture pubbliche e se ..." a "...solo se effettuate presso strutture pubbliche o convenzionate e se ...";
 - b) alla lettera i) da "...Ciò non si applica se nel corso della medesima settimana si è usufruito di altri congedi ordinari" a "Ciò non si applica se nel pomeriggio del giorno precedente si è usufruito di altro congedo ordinario. Non sarà conteggiato come mezza giornata delle quattro di cui sopra il congedo usufruito dal dipendente nella mattinata del venerdì, qualora il medesimo garantisca nel pomeriggio la prestazione lavorativa per l'equivalente della fascia obbligatoria del mattino."

TITOLO III

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO TRENINO DI CULTURA E PER L'ISTITUTO AGRARIO DI S.MICHELE A/A.

Art. 10

Incrementi della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari del personale appartenente ai livelli funzionali retributivi dell'Istituto trentino di cultura e del comparto della Ricerca sono incrementati, a far data dall'1.11.1998 e dall'1.6.1999, rispettivamente degli importi mensili lordi previsti nelle colonne A e B di cui all'Allegato n. 1.
2. Gli stipendi tabellari per il personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi sono rideterminati negli importi e con le decorrenze di cui alla colonna D dell'Allegato n. 1.
3. A decorrere dall'1.11.1998 l'indennità di vacanza contrattuale è riassorbita dagli aumenti stipendiali di cui al comma 1.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 rideterminano gli stipendi tabellari in godimento.
5. Gli emolumenti per il personale ricercatore sono corrisposti a titolo di acconto su CCNL Ricerca a conguaglio attivo o passivo.

Art. 11

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-99, gli incrementi di cui all'articolo 10 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'articolo 10 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 12

Fondo per il miglioramento qualità dei servizi dell'Istituto di S. Michele all'Adige

1. Il fondo denominato "Fondo per il miglioramento della qualità dei servizi del personale dell'IASMA" è destinato ed attribuito anche al personale della ricerca a far data dall'1.1.2000. Il fondo è incrementato, quindi, dalla medesima data, dalle risorse all'uopo necessarie e pari a quelle capitarie previste per il personale ricercatore dell'I.T.C. (art. 47, comma 1, lett. a), del CCPL 23 gennaio 1996, Lire 1.447.200.=; lett. b), 3,20% trattamento tabellare).
2. Il fondo è ulteriormente incrementato, in sede di contrattazione decentrata, da una quota derivante dai proventi per attività di ricerca da destinare al personale interessato da tali attività in misura percentuale pari a quella prevista per il personale dell'I.T.C.. Tale accordo è sottoposto all'approvazione dell'A.P.RA.N..

Art. 13




Norma transitoria per l'Istituto trentino di cultura

1. Il personale dell'Istituto trentino di cultura in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è inquadrato, con decorrenza 1.7.2000, nelle posizioni retributive del CCPL 8 marzo 2000 corrispondenti a quelle previste dalla tabella di equiparazione di cui all'Allegato 2, con l'attribuzione dell'assegno di cui all'articolo 42, comma 2, del CCPL 17 novembre 1997, ove spettante, corrispondente alla posizione economica di inquadramento e dell'I.I.S. prevista per la medesima posizione di inquadramento di cui all'Allegato 3.
2. Per il personale inquadrato nel livello D del previgente ordinamento l'inquadramento economico di cui al comma 1, secondo la tabella di equiparazione di cui all'Allegato 2, ha decorrenza economica dall'1 gennaio 2000. Con la medesima decorrenza è attribuita al personale, che a tale data ha maturato tre anni di anzianità, la seconda posizione economica della categoria di inquadramento.
3. Il personale di cui al comma 1, che abbia maturato al 30 giugno 2000 tre anni di servizio, viene collocato alla seconda posizione retributiva della categoria di appartenenza a far data dall'1 luglio 2001. Il personale che al 30 giugno 2000 non abbia maturato tre anni di anzianità consegue la seconda posizione retributiva il primo giorno del mese successivo decorso un anno dalla maturazione del triennio.
4. Le progressioni economiche previste dal nuovo ordinamento verranno attivate esclusivamente per le risorse che si rendano disponibili successivamente all'1 gennaio 2002.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al personale dell'I.T.C., con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e di direttore, sono applicati l'ordinamento e la normativa del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in sede di contrattazione decentrata, le parti possono confermare istituti contrattuali regolati specificatamente per l'I.T.C. dall'attuale Regolamento Organico del Personale. Nella fase transitoria, in caso di disaccordo fra le parti, escluse le missioni, il tempo determinato, la produttività, le indennità accessorie e i congedi per motivi di studio e ricerca scientifica, istituti che continuano transitoriamente ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, si applica la normativa del CCPL. Gli istituti che vengano confermati sono sottoposti all'approvazione dell'A.P.RA.N..

Art. 14

Norma transitoria per l'Istituto agrario di S. Michele A/A

1. Fino a nuovo accordo in sede di contrattazione decentrata, da stipularsi entro 6 mesi e sottoposto ad approvazione dell'A.P.RA.N., continuano a trovare applicazione le seguenti norme del previgente Regolamento Organico mantenute in vigore dall'art. 67 del vigente regolamento organico: art. 48, comma 3 (profili), art. 64, comma 9 (part time), art. 131, comma 5 (congedo straordinario retribuito per aggiornamento), art. 132 (congedo per motivi di ricerca scientifica o di collaborazione industriale), art. 205, commi 2 e 6 (riconoscimento anzianità di servizio in caso di accesso all'area professionale dei ricercatori-tecnologi), art. 216 (indennità di funzione ai coordinatori di dipartimento ed ai responsabili di aree di ricerca ed ai sostituti), art. 222, comma







3 (non remunerabilità lavoro straordinario), art. 223 – con la soppressione delle parole “previsto per il lavoro straordinario, tenuto conto di quanto” - (indennità per incarichi di docenza), art. 229, comma 5 (recupero nel limite di 90 ore), art. 275, comma 2 (indennità per il coordinatore dell'azienda agricola). Per quanto non disciplinato dal presente contratto trova applicazione la normativa di cui al C.C.P.L..

Art. 15

Concorsi di progressione professionale dell'Istituto trentino di cultura

1. Per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo vincitore di concorsi di progressione professionale attivati alla data di sottoscrizione del presente contratto l'inquadramento verrà disposto avuto riguardo alla posizione per cui il personale ha concorso e secondo le tabelle di equiparazione di cui all'Allegato n. 2 per il personale dei livelli.
2. L'inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione degli atti concorsuali.



POSIZIONI STIPENDIALI ALL'1.7.1997 – ALL'1.6.1999 – ALL'1.7.2000

Ricercatore III^a fascia – liv. R3

Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale all'1.7.1997	Posizione stipendiale all'1.6.1999	Posizione stipendiale all'1.7.2000
I	da 0 a 4	58.211.000	60.611.000	62.099.000
II	da 5 a 8	66.738.000	69.138.000	70.626.000
III	da 9 a 12	75.585.000	77.985.000	79.473.000
IV	da 13 a 16	84.385.000	86.785.000	88.273.000
V	da 17 a 22	95.699.000	98.099.000	99.587.000
VI	da 23 a 30	107.805.000	110.205.000	111.693.000
VII	da 31 in poi	123.491.000	125.891.000	127.379.000

Ricercatore II^a fascia – liv. R2

Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale all'1.7.1997	Posizione stipendiale all'1.6.1999	Posizione stipendiale all'1.7.2000
I	da 0 a 4	42.009.000	43.845.000	44.985.000
II	da 5 a 8	48.223.000	50.059.000	51.199.000
III	da 9 a 12	54.537.000	56.373.000	57.513.000
IV	da 13 a 16	60.816.000	62.652.000	63.792.000
V	da 17 a 22	68.906.000	70.742.000	71.882.000
VI	da 23 a 30	77.648.000	79.484.000	80.624.000
VII	da 31 in poi	88.837.000	90.673.000	91.813.000

Ricercatore I^a fascia – liv. R1

Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale all'1.7.1997	Posizione stipendiale all'1.6.1999	Posizione stipendiale all'1.7.2000
I	da 0 a 4	30.444.000	31.884.000	32.784.000
II	da 5 a 8	34.858.000	36.298.000	37.198.000
III	da 9 a 12	39.345.000	40.785.000	41.685.000
IV	da 13 a 16	43.795.000	45.235.000	46.135.000
V	da 17 a 22	49.537.000	50.977.000	51.877.000
VI	da 23 a 30	55.764.000	57.204.000	58.104.000
VII	da 31 in poi	63.730.000	65.170.000	66.070.000

M K SB R

segue Tabella A

N.B.: gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 sono da intendersi anni finiti.
Comunque i periodi di ogni singola fascia stipendiale sono i seguenti:

Fascia stipendiale	Anni
I	5
II	4
III	4
IV	4
V	6
VI	8
VII	-

MR / HA SB RN


Tabella B**TABELLA DI EQUIPARAZIONE**

Classe D.P.R. n. 171/91	Numero anni	FASCIA CCNL
0	0 - 1 - 2	I
1	3 - 4	I
2	5 - 6	II
3	7 - 8	II
4	9 - 10	III
5	11 - 12	III
6	13 - 14	IV
7	15 - 16	IV
7/1	17 - 18	V
7/2	19 - 20	V
7/3	21 - 22	V
7/4	23 - 24	VI
7/5	25 - 26	VI
7/61	27 - 28	VI
7/7	29 - 30	VI
7/8	31 in poi	VII

VR
CB
P

ALLEGATO N. 1

PARTE ECONOMICA 1998 - 2001				
CATEGORIA	A	B	C	D
	Incremento mensile lordo dall'1.11.1998	Incremento mensile lordo dall' 1.6.1999 (riassorbe precedente aumento)	Incremento mensile lordo dall' 1.7.2000	STIPENDIO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO ALL'1.7.2000
A	38.000	70.000	49.000	14.281.000
B	39.000	73.000	51.000	15.595.000
C	42.000	78.000	55.000	17.268.000
D	45.000	85.000	60.000	19.934.000
E	49.000	93.000	65.000	22.977.000
F	55.000	103.000	72.000	26.396.000
G	55.000	103.000		
R1	65.000	120.000	75.000	
R2	83.000	153.000	95.000	
R3	108.000	200.000	124.000	






ALLEGATO N. 2

TABELLA DI EQUIPARAZIONE ITC PAT

ITC		PAT
A	=	B3
B	=	B6
C	=	C9
D	=	C12
E	=	D15
F	=	D18
G	=	Direttore

Handwritten signatures and initials:
The, MR, 7, GB, and a large stylized signature.

